



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 3 ottobre 1996 la richiesta di parere in merito alla approvazione ministeriale delle modifiche allo statuto sociale della Confederazione Cooperative Italiane;

UDITA la relazione del dott. TIBERIO;

PRESO ATTO che l'Assemblea Nazionale della predetta Associazione tenutasi in Roma nei giorni 2 e 3 maggio 1996. ha approvato il nuovo testo dello statuto sociale;

RITENUTO che le modifiche apportate sono conformi alla legislazione vigente e non pregiudicano, in alcun caso, i presupposti che hanno determinato il riconoscimento giuridico della predetta Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

con voto unanime, alla approvazione ministeriale delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane.

IL SEGRETARIO

Rossella Vitorri

IL PRESIDENTE

Chio di Hain



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 3.10.96 la richiesta di parere della Prefettura di Roma, concernente la possibilità di iscrizione della società di mutuo soccorso "INSIEME SALUTE" al Registro prefettizio delle cooperative in assenza dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/47 e degli artt. 8 e 11 della L. 31/1/1992 n. 59;

UDITA la relazione dell'avv. Clio Bittoni;

TENUTO CONTO che l'art. 18 ultimo comma della L. 31/1/1992 n. 59 prescrive che "al secondo comma dell'art. 13 del D.L.C.P.S. 14/12/47 n. 1577 e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le parole "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile" e che la società di mutuo soccorso "Insieme salute" è stata costituita ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 che regola la costituzione legale della società di mutuo soccorso;

RITENUTO che la iscrizione all'apposita sezione del registro prefettizio prevista dal succitato art. 18 della legge 31/1/1992 n. 59 non implica la sussistenza dei requisiti mutualistici, in quanto contrariamente a quanto sembra ritenere la Commissione Provinciale di Vigilanza, la iscrizione nel Registro prefettizio non è subordinata al possesso dei detti requisiti neppure per le società cooperative.

Infatti l'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/47 n. 1577 prescrive la presenza negli statuti delle clausole mutualistiche agli effetti tributari e l'art. 16 dello stesso decreto sancisce che "la mancanza di iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura, disposta da questo decreto o da altre leggi". Pertanto, una cooperativa il cui statuto contempli le clausole mutualistiche se non è iscritta al registro prefettizio è esclusa da ogni agevolazione tributaria e di altra natura, mentre una cooperativa, in mancanza dei requisiti mutualistici, deve essere iscritta, in domanda della stessa, al Registro prefettizio e, pur non potendo usufruire delle agevolazioni tributarie, potrà godere di quelle di altra natura.

Ciò premesso, la Commissione

ESPRIME PARERE,

con voto unanime, che la società di mutuo soccorso "Insieme salute" venga iscritta nel Registro Prefettizio, nell'apposita sezione prevista dall'art. 18 della L. 31.1.1992 n. 59, in quanto il possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14/12/47 n.1577 non costituisce "condicio sine qua non" per la iscrizione.

IL SEGRETARIO

Roselle Vittozi

IL PRESIDENTE

Chiodari



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 3 ottobre 1996 la richiesta di parere in merito alla approvazione ministeriale delle modifiche allo statuto sociale della Confederazione Cooperative Italiane;

UDITA la relazione del dott. TIBERIO;

PRESO ATTO che l'Assemblea Nazionale della predetta Associazione tenutasi in Roma nei giorni 2 e 3 maggio 1996, ha approvato il nuovo testo dello statuto sociale;

RITENUTO che le modifiche apportate sono conformi alla legislazione vigente e non pregiudicano, in alcun caso, i presupposti che hanno determinato il riconoscimento giuridico della predetta Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

con voto unanime, alla approvazione ministeriale delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Nazionale della Confederazione Cooperative Italiane.

IL SEGRETARIO

Rosella Vitozi

IL PRESIDENTE

Chio di Hori



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

Estratto del verbale della riunione del 12 giugno 1997

(deleghe al Comitato Centrale)

La Commissione Centrale per le Cooperative, con l'astensione del prof. RESTUCCIA, delibera di adottare la seguente decisione:

VISTO l'art. 19 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 nel nuovo testo approvato con la legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

CONSIDERATO che la norma attribuisce al Comitato Centrale per le Cooperative il compito di "esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione, che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al Comitato...(omissis)";

CONSIDERATO che sui provvedimenti ministeriali conseguenti alle ispezioni straordinarie e ordinarie eseguite alle società cooperative - ai sensi del D.L. sopracitato e successive disposizioni -, nonché sugli scioglimenti d'ufficio a seguito della procedura espletata in base alla circolare 30-81/2877 del 20 marzo 1981, la Direzione Generale della Cooperazione ha finora chiesto - nella quasi totalità dei casi - il parere del Comitato Centrale anziché della Commissione, avvalendosi della lettera b) dell'art. 19 il quale demanda al Comitato la formulazione dei pareri nei casi di urgenza;

RITENUTO altresì che l'esercizio della facoltà prevista dalla lettera c) dell'art. 19 renderebbe non più necessario il ricorso frequente alla formula dell'urgenza, mentre solleverebbe nel tempo stesso la Commissione dall'esame e dalla deliberazione di una casistica frequente e numerosa.

DELIBERA

di deferire al Comitato Centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera c), come modificato dalla legge n. 127 del 17/2/1971, l'esame e la formulazione in via definitiva dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni straordinarie ed ordinarie, nonché sugli scioglimenti di ufficio a seguito della procedura espletata in base alla circolare 30-81/2877 del 20 marzo 1981.

Resta salva la facoltà, da parte del Comitato, di rinviare determinati casi alla Commissione su richiesta di almeno tre membri di esso, ai sensi del successivo comma dell'art. 19.

IL SEGRETARIO

Rossetto Vittorio

IL PRESIDENTE

Michele Cichely



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta del 26 giugno 1997 la richiesta di parere presentata dalla Confederazione Cooperative Italiane riguardo all'applicabilità dello speciale regime previdenziale di cui al D.P.R. 30.4.1970, n. 602, ai soci lavoratori di cooperative iscritte alla sezione "mista" del registro prefettizio:

UDITA la relazione del dr. MANCA:

PRESO ATTO della decisione al riguardo assunta dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 474 del 14.11.1996:

RITENUTO che l'iscrizione al registro prefettizio ha la prevalente funzione di caratterizzare sotto il profilo pubblicistico l'attività svolta dalla cooperativa;

CONSIDERATO che l'iscrizione alla sezione "mista" del registro prefettizio non può precludere la possibilità di fruire dello speciale regime previdenziale di cui al suddetto D.P.R. 602/70 ai soci di cooperative che svolgono le attività previste dalla stessa norma:

con l'astensione della dr.ssa GLORIA.

ESPRIME PARERE

che i soci delle cooperative che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al D.P.R. 602/70, indipendentemente dall'iscrizione ad una specifica sezione del registro prefettizio, hanno diritto ad usufruire dello speciale regime previdenziale previsto dal citato D.P.R..

IL SEGRETARIO

Rosella Vittori

IL PRESIDENTE

M. del Giacalone



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nella seduta dell'8 ottobre 1997 il quesito relativo al corretto ricorso alla disciplina contenuta nell'articolo 2544 c.c., così come modificato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in rapporto alla norma di cui all'articolo 2448 e seguenti del c.c.;

UDITA la relazione del Dr. Mauro IENGO;

CONSIDERATO CHE nella fattispecie presa in esame, le cause di scioglimento previste dall'articolo 2448 c.c. sono temporalmente antecedenti al verificarsi dei presupposti di scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 c.c.;

PREMESSO CHE

a) l'articolo 2448 c.c. stabilisce che "la SPA si scioglie per decorso del termine; per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; per la riduzione del capitale al di sotto del limite legale ..(omissis); per deliberazione dell'assemblea; per le altre cause previste dall'atto costitutivo. La società si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali".

b) l'articolo 2544 c.c. stabilisce invece che "le cooperative, le quali a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa, da pubblicarsi nella G.U. e da iscriversi nel registro delle imprese. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori;

TENUTO CONTO, pertanto, che le due norme si riferiscono sostanzialmente a fattispecie diverse, in quanto mentre l'articolo 2448 disciplina casi prevalentemente fisiologici, tanto che ai sensi del successivo articolo 2449 c.c. gli atti propedeutici allo scioglimento sono affidati all'iniziativa degli organi sociali, l'articolo 2544 contempla casi patologici, tali da escludere l'impulso degli organi sociali della cooperativa e da richiedere il provvedimento dell'autorità governativa o, addirittura, lo scioglimento di diritto con conseguente perdita della personalità giuridica;

TENUTO ALTRESI' CONTO che le fattispecie stabilite dall'articolo 2544 c.c. possono essere ricomprese nella logica contenuta nell'articolo 2448 c.c. il quale prevede, in via alternativa, lo scioglimento della società per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge:

ESPRIME PARERE

all'unanimità, che, qualora si concretizzino le causali previste dall'articolo 2544 c.c., ancorché temporalmente posteriori alle fattispecie indicate dall'articolo 2448 c.c., si possa procedere all'applicazione dello stesso articolo 2544 c.c., salvi i casi in cui gli organi sociali della cooperativa siano in grado di procedere autonomamente e rapidamente all'espletamento degli atti previsti dall'articolo 2449 e ss. del codice civile.

IL SEGRETARIO

Rossella V. Ricci

IL PRESIDENTE

Nicola Chiaroluz



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

La Commissione Centrale per le Cooperative, nella seduta del 26.6.1997.

Udita la relazione dell'avv. Ermanno Belli sul quesito posto dalla Prefettura di Alessandria:

visto che in via di principio non è illegittima la partecipazione dei soci lavoratori in due o più cooperative, anche aventi medesime finalità, come non è vietato a qualsiasi lavoratore di avere due o più rapporti di lavoro subordinato, in entrambi i casi a condizione che non si determinino conflitti di interessi;

considerato che spesso le cooperative non riescono a garantire il lavoro per tutti i soci e per tutto il periodo dell'anno. Molto spesso, infatti, le commesse sono sufficienti per tutti i soci in alcuni periodi ed insufficienti in altri e conseguentemente gli stessi, a rotazione, vanno a svolgere il proprio lavoro per altre cooperative, previa cancellazione dell'iscrizione sul libro paga e sul libro matricola da una cooperativa per essere iscritti nell'altra;

considerato altresì che se il socio fosse legato da rapporto societario con una sola cooperativa, nelle altre dovrebbe prestare il proprio lavoro come dipendente e non come socio lavoratore;

tenuto conto che nei casi in esame non sussistono elementi di concorrenzialità tra le varie cooperative che annoverano gli stessi soci nella compagine sociale e anche nelle cariche sociali, in quanto è sempre l'assemblea sovrana a determinare le scelte, e che conseguentemente le attività delle suddette si integrano;

tenuto conto altresì che, se lo scopo che le cooperative intendono perseguire è illecito, esistono norme penali che puniscono qualsiasi fattispecie di illiceità e che conseguentemente occorre verificare caso per caso se l'intenzione è quella di violare le leggi oppure di perseguire legittimi interessi;

esprime parere che

in via generale e di principio è legittimo che più persone partecipino in più cooperative, svolgenti le medesime attività, anche ricoprendo cariche sociali e che l'interesse illecito eventuale va individuato in base alla normativa vigente, non potendosi ipotizzare in astratto.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Michele Gaudy



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATO nelle sedute dell'8.10 e del 10.12.1997 il quesito posto dalla Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI);

• UDITA la relazione del dr. DE SOMMA:

VALUTATA la legittimità dell'interpretazione data dalla C.C.I.A.A. di Macerata di negare la iscrizione di cooperative agricole di servizi collettivi nella sezione speciale della C.C.I.A.A.;

CONSIDERATO che la legge n. 580 del 29.12.1993 all'articolo 8 comma 4 stabilisce che sono "iscritti in sezioni speciali delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del C.C.";

CONSIDERATO che l'art. 2135 definisce imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse;

TENUTO CONTO che la Commissione Centrale nella sua seduta del giorno 8.10.97 ha indicato che possono considerarsi cooperative agricole di servizi collettivi iscrivibili alla sezione speciale delle C.C.I.A.A. quelle che eseguono in forma diretta, con proprio personale, attrezzature e materiali, lavori o servizi strettamente collegati alla coltivazione ed alla lavorazione dei prodotti;

VERIFICATO che dalla documentazione prodotta è evidente che le attività sviluppate dalle cooperative prese in esame sono di carattere prettamente commerciale: compravendita ed affitti,

a maggioranza, con il voto contrario dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane.

ESPRIME PARERE

che, non potendo le cooperative in esame essere richiamate nell'art. 2135 del C.C., la posizione della C.C.I.A.A. di Macerata che ha negato la iscrivibilità nella sezione speciale è corretta perché conforme alla normativa vigente.

IL SEGRETARIO

Postella Vittoria

IL PRESIDENTE

André Cichely



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATI nelle sedute del 26 giugno e dell' 8 ottobre 1997 i quesiti avanzati dalla Confederazione delle Cooperative Italiane - Servizio Revisione, dalla Commissione per le cooperative della Provincia di Trento, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato, in merito ad alcune questioni concernenti l'obbligo di certificazione del bilancio ex art. 15, L. n. 59/1992;

ACCERTATO che, in particolare, viene richiesto:

- 1) se possa ritenersi fondata la tesi, formulata da alcune società cooperative, intesa a non rispettare l'obbligo di certificazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 59/92, ritenendo impropria l'attribuzione dei contributi, in conto capitale, a favore di riserve indivisibili;
- 2) se sia possibile individuare il termine temporale, dal quale sorge l'obbligo di certificazione del bilancio, per le società cooperative, tenuto conto che le condizioni di tale adempimento possono realizzarsi o venire meno, durante l'anno di esercizio;
- 3) se la certificazione del bilancio debba essere ultimata, alla luce della vigente disciplina in materia, entro un determinato termine, con la conseguenza che l'inosservanza di tale scadenza temporale possa configurare un'omissione giuridicamente rilevante;
- 4) se debba considerarsi legittima l'eventuale valutazione di una bozza provvisoria di bilancio dell'ente cooperativo, effettuata dalla società di revisione;
- 5) quali effetti sanzionatori debbano conseguire, nei confronti delle società cooperative, in caso di inottemperanza all'obbligo di certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, L. n. 59/92, anche nell'ipotesi in cui una siffatta omissione riguardi un solo anno di esercizio, antecedente a quello in cui tale adempimento risulti essere eseguito, a seguito della lettera di diffida;

UDITA la relazione del prof. Giuseppe Restuccia sui quesiti proposti;

ESPRIME PARERE

con voto unanime che:

- i contributi, in conto capitale, debbano essere destinati al solo incremento delle riserve indivisibili, in quanto finalizzati a realizzare i particolari interessi connessi all'esercizio dell'attività cooperativa. Pertanto, sembra ovvio che, per le finalità da perseguire, il predetto strumento contributivo dovrà rientrare nell'ambito delle riserve indivisibili, da individuarsi, nel loro ammontare, con i criteri contenuti nella C.M. 16 marzo 1993, n. 29, per la determinazione dei contributi ex art. 11, L. n. 59/'92, il cui importo se sarà superiore a lire tre miliardi, comporterà l'obbligo, per la società cooperativa, di certificare annualmente il proprio bilancio, secondo il disposto dell'art. 15 della succitata legge n. 59/'92;
- nell'ipotesi in cui si siano verificate, durante il corso dell'esercizio sociale, le condizioni che determinano, o fanno venir meno, l'obbligo, per le società cooperative, alla revisione annuale del bilancio, occorre precisare che, fatte salve le prescrizioni normative in tale materia delle regioni a statuto speciale, i suddetti fatti modificativi dovranno essere tempestivamente comunicati al competente organo di vigilanza, il quale, a seguito di una propria verifica, sarà in grado di stabilire in quale momento l'obbligo di certificazione sorgerà, o verrà meno, per il mutare delle condizioni normativamente previste. In ogni caso, la mutata situazione della società cooperativa, durante l'anno di esercizio, potrà comportare la configurazione od il venir meno del suddetto obbligo, solo nel momento in cui si chiude la gestione annuale, con la conseguente approvazione del relativo bilancio;
- la certificazione del bilancio dovrà essere effettuata e successivamente trasmessa agli organi gestionali della società cooperativa, in tempo utile, affinché possano essere rispettate le scadenze, previste dal legislatore, per l'attuazione degli adempimenti, disposti dall'art. 2429 c.c., con la conseguenza che, una volta fissato il giorno di convocazione dell'assemblea dei soci, per la discussione e l'approvazione del bilancio, il relativo documento di certificazione dovrà essere presentato al Consiglio di amministrazione in un periodo anteriore ai trenta giorni dalla data di convocazione assembleare, tenuto conto che, entro tale termine, indicato dal predetto art. 2429 c.c., il suddetto bilancio e la relativa documentazione dovranno essere oggetto di esame, da parte del collegio sindacale dell'ente cooperativo. Peraltro, al fine di rispettare i tempi normativamente previsti, la trasmissione del documento di certificazione potrà essere concordemente stabilita, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, dall'organo di revisione e dagli esponenti della società cooperativa, mediante una specifica previsione, da inserire nel punto 2 dello schema di convenzione, approvato con D.M. 7 gennaio 1993. La mancata trasmissione del documento di certificazione, entro il termine previsto, potrà evidenziare, previa formale contestazione, da parte degli organi pubblici di controllo competenti, una comprovata inefficienza dell'ente di revisione, sanzionabile, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2° del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, fatte salve le specifiche ed analoghe disposizioni normative, emanate dalle Regioni a statuto speciale;

- non sembra corretta la procedura, adottata da alcune società di revisione, che, per la certificazione del bilancio, valutano una bozza provvisoria di tale documento, tenuto conto che l'attività di certificazione si atteggia come un atto autonomo di revisione, rispetto alla definitiva redazione del bilancio, da parte degli organi competenti della società cooperativa;

- nel caso in cui la società cooperativa non abbia osservato l'obbligo di certificare il bilancio, ai sensi dell'art. 15, comma 2°, L. n. 59/'92, già rilevato con lettera di diffida e permanendo l'irregolarità, non sanata nei termini stabiliti dall'organo di vigilanza, potrà essere disposta la cancellazione dell'ente inadempiente dall'apposito registro, secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, o dalle specifiche disposizioni normative, emanate in materia dalle Regioni a statuto speciale; oppure, in alternativa, potranno essere adottati, secondo la valutazione discrezionale dell'autorità di vigilanza competente, i provvedimenti contemplati dall'art. 2544 c.c., con le modalità attuative disposte dalla L. 17 luglio 1975, n. 400. Se, invece, l'omissione dell'obbligo di certificazione del bilancio riguarderà un solo anno di esercizio, antecedente a quello in cui risulta essere stata eliminata la predetta irregolarità, pur configurandosi un inadempimento non più sanabile, ma di minor gravità rispetto alla prima ipotesi, appare possibile che possa essere adottato, nei confronti della società cooperativa, il provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2543 c.c., dovendosi imputare la predetta omissione al colpevole comportamento degli amministratori e dei sindaci, durante l'adempimento dei loro compiti istituzionali.

IL SEGRETARIO

Rossella Vittori

IL PRESIDENTE

Michele Cuscolo



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE

ESAMINATA nella seduta dell'8 ottobre 1997 la richiesta di parere pervenuta dalla Prefettura di Latina riguardo al provvedimento da adottare quando dall'istruttoria esperita in relazione ad una istanza di iscrizione, suffragata da uno statuto regolarmente omologato dal Tribunale e relativa ricevuta BUSC dell'UPLMO, emerge l'esistenza di precedenti penali a carico di uno o più soci, sindaci ed amministratori nonché la commissione di eventuali reati;

UDITA la relazione del dr. TIBERIO;

CONSIDERATO che secondo la Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza del 6 gennaio 1981, n. 44) e come successivamente ribadito dal T.A.R. Puglia (sentenza del 26.2.1988, n. 110), la cooperativa ha il diritto soggettivo all'iscrizione nel registro prefettizio quando concorrono l'adempimento degli oneri di documentazione previsti e la sussistenza dei requisiti richiesti;

RILEVATO che in data 12 aprile 1988 la Commissione stessa ha fatto proprio l'orientamento della Cassazione, sottolineando che l'iscrizione è atto dovuto:

CONFERMA

il parere già espresso in data 12 aprile 1988, per cui la Prefettura indicata in premessa deve limitarsi esclusivamente all'esame della conformità degli atti allegati alla domanda di iscrizione alle disposizioni contenute negli artt. 13 e 14 del D.Lgs. C.P.S. 1577 /1947.

IL SEGRETARIO

Rossetti Vittoria

IL PRESIDENTE

M. de' Amicis